



CITTA' DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N. 97 DEL 20/07/2020

OGGETTO:

LIMITAZIONI IN MATERIA DI ORARI DI VENDITA, ANCHE PER ASPORTO, DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE.

Premesso che:

- Il centro della città si connota per il particolare pregio storico, architettonico ed artistico;
- L'aumentata concentrazione di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nella predetta zona nel corso degli ultimi anni, ha comportato l'alterazione delle normali condizioni di equilibrio di convivenza civile, tra esercenti, residenti ed avventori. Difatti, specialmente nelle serate del venerdì e del sabato, si verificano eventi di disturbo della quiete e del riposo ed eventi di spiccata aggressività, da parte di alcuni avventori, mostratisi renitenti verso il rispetto delle regole di civile convivenza, anche con espressione di reazioni violente nei confronti dei tutori dell'ordine;
- Le segnalazioni pervenute al Comando della Polizia Locale da parte di residenti della zona centrale e relative ai fatti accaduti nei fine settimana del mese di giugno, evidenziano che il fenomeno negativo riscontrato si va consolidando. Prova di tanto si coglie non solo per il misurato aumento di rifiuti abbandonati, ma anche per la tendenza degli avventori ad accentuare le condotte negative;
- Occorre, quindi, dettare disposizioni apposite, per contenere il descritto fenomeno di degrado e prevenire l'aggravamento dei fenomeni di inciviltà, anche in funzione di prevenzione di eventuali reati verificabili come conseguenza dell'assunzione di alcolici.

Dato atto che:

- Il consumo di alcolici contribuisce significativamente ad incrementare lo stato di euforia e di ilarità degli avventori, decrementandone i freni inibitori, atteso che nel caso di consumo eccessivo si verificano i conseguenti fenomeni derivanti dall'ubriachezza, quali: la mancanza di controllo del tono della voce e delle espressioni verbali; la necessità di espletare bisogni fisiologici; il ripetuto abbandono di bottiglie di vetro, che rischiano di diventare strumenti di offesa in caso di colluttazioni e che, anche per il solo abbandono, possono costituire pericolo, laddove si verificano movimenti incontrollati di folla;
- L'abuso dell'alcol genera inoltre comportamenti irrispettosi verso lo spazio pubblico, in termini di pulizia, igiene, attenzione verso gli arredi urbani, provocando una situazione di degrado avvilente per i residenti e per i frequentatori della zona teatro dell'evento;
- L'articolo 50 comma 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000, prevede che: "Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici

eventi, nel rispetto dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche";

- Scopo della presente ordinanza è la realizzazione di un rinnovato equilibrio tra le persone che sono titolari di diritti contrapposti, tenendo conto del fatto che gli esercenti devono poter fruire del profitto dell'iniziativa economica privata, senza cagionare un eccessivo sacrificio per la tranquillità ed il riposo dei residenti, ferma la necessità che l'interesse pubblico non resti eccessivamente onerato;

Rilevato:

- di dover porre freno alla pericolosa deriva che è connessa all'evoluzione incontrollata dei fenomeni sopra descritti e che è evidente la necessità di contemperare gli interessi contrapposti gravitanti sull'area oggetto del presente provvedimento;
- di dover privilegiare, in questa rilevata contrapposizione, il diritto alla salute dei numerosi residenti, arginando le concrete situazioni di rischio, ampiamente documentate negli atti istruttori e creando le condizioni per evitare un ulteriore scadimento del livello esistente di decoro urbano e della esigenza di tranquillità delle persone;
- di dover adottare le cautele richieste, anche nel rispetto del principio di precauzione, richiamato dall'articolo 1 della Legge n. 241/1990, tra i principi del diritto comunitario che reggono l'esercizio dell'azione amministrativa;
- sussistente: l'attualità del pericolo, in relazione alla tempistica dei fatti inerenti i trascorsi fine settimana; l'urgenza, in relazione alla dedotta indifferibilità dell'intervento;

Visti:

- la Legge n. 132/2018 di conversione del D.L. n. 113/2018;
 - la Legge n. 48/2017, di conversione del D.L. n. 14/2017;
 - la Legge n. 125/2001;
 - la Legge 447/95;
 - la Legge n. 148/2011, di conversione del D.L. n. 138/2011;
 - la sentenza della Corte costituzionale n. 220/2014, che riepilogando l'evoluzione della giurisprudenza amministrativa, ha evidenziato come non sia preclusa al comune la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, quando sussistano comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute.
- In forza dei poteri attribuiti dal comma 7-bis dell'articolo 50 del D.Lgs. 267/2000,

ORDINA

su tutto il territorio cittadino, dal giorno di pubblicazione della presente ordinanza, e fino al 20 agosto 2020:

1. tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono sospendere l'attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, dalle ore 22.00 alle ore 03.00, fermo restando il divieto di vendita e somministrazione dalle ore 03.00 alle ore 06.00, disposto dal comma 2, dell'art. 6 del D.L. 117/2007, convertito con L. n. 160/2007;
2. la chiusura alle ore 24.00 dalla domenica al giovedì compreso, e alle ore 01.00 al venerdì e al sabato, di tutti i locali di somministrazione alimenti e bevande, dei circoli privati autorizzati alla somministrazione, e delle attività di vendita e somministrazione a mezzo distributori automatici. L'apertura quotidiana delle attività sopra indicate dovrà avvenire a partire dalle ore 06.00;
3. tutti gli esercizi di vicinato, anche a mezzo distributori automatici, le medie, le grandi strutture di vendita, e gli esercenti attività artigianali, devono sospendere la vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 22.00 alle ore 6.00.

4. tutti gli esercenti la vendita su area pubblica devono sospendere la vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 22.00 alle ore 6.00.

AVVERTE

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della L. 07/08/1990 n. 241, dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Giaveno

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

AVVERTE

Che le violazioni delle della presente ordinanza, sono punite a norma dell'articolo 50, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

COMUNICA

La presente ordinanza ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della L. 07/08/1990 n. 241, dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Giaveno.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio. Nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla medesima data, è possibile proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

- La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Giaveno;
- La trasmissione di copia della presente ordinanza al Prefetto di Torino, al Questore di Torino, alla Locale Stazione dei Carabinieri e al Comando della Polizia Locale.

IL SINDACO
GIACONE CARLO
firmato digitalmente